



# Comune di Sillavengo

PROVINCIA DI NOVARA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17

### OGGETTO:

**DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE UNICA I.U.C.  
PER L'ANNO 2018**

L'anno duemiladiciassette addì venti del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Zanetta Ivo - Presidente	Sì
2. Locatelli Bruno - Vice Sindaco	Sì
3. Bolco Maria Ausilia - Consigliere	No
4. Ferraris Manuela - Consigliere	No
5. Sacco Enrico - Consigliere	Sì
6. Steri Mike - Consigliere	No
7. Carolo Loretta - Consigliere	Sì
8. Valmacco Gabriella - Consigliere	Sì
9. Brustia Andrea - Consigliere	Sì
10. Bergamaschi Simone - Consigliere	No
11. Bergamaschi Davide - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dr. Gianfranco Brera il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Zanetta Ivo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 27.12.2013 n. 147 all'art. 1, comma 639 e seguenti, istituisce e disciplina, a decorrere dall'anno 2014 la nuova imposta unica comunale – I.U.C.;

Dato atto che tale nuova imposta unica si compone di:

I.M.U.: Imposta comunale sugli immobili

T.A.S.I.: Tributo per i servizi indivisibili

T.A.R.I.: Tassa sui rifiuti

Dato atto che:

L'I.M.U. - Imposta comunale sugli immobili, riveste natura patrimoniale ed è dovuta dai possessori di immobili, fatta esclusione per le abitazioni principali.

La T.A.S.I. - Tributo per i servizi indivisibili, è destinata a finanziare la erogazione e fruizione di servizi comunali indivisibili, ed è dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore di immobili, esclusa l'abitazione principale come più avanti precisato;

La T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta dall'utilizzatore del servizio.

Dato atto che la legge 28.12.2015 n. 208, legge di stabilità per l'anno 2016, nel riconfermare l'impostazione complessiva della imposta unica comunale vigente nei due anni precedenti, ha introdotto alcune importanti modifiche normative così riassumibili:

- a) La base imponibile dell' IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale. L'esenzione non si applica per gli immobili concessi in comodato classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e nel caso in cui l'ulteriore immobile posseduto da comodante si classificato nelle categorie A1, A/8, A/9. (art. 1 comma 10 legge n. 208/2015; art. 13 D.L. n. 2011/2011 convertito in legge n. 214/2011)
- b) Sono esentati dal pagamento dell' IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (art. 1 comma 13 legge n. 208/2015)
- c) sono esentate dal pagamento della TASI, le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Conseguentemente, il presupposto impositivo della TASI risulta essere il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» (art. 1 comma 14 L. n. 208/2015; art. 1 comma 639 e 669 L. 147/2013)
- d) Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90

per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;(art. 1 comma 14 L. n. 208/2015; art. 1 comma 681 L. 147/2013)

- e) Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota TASI è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento (art. 1 comma 14 L. n. 208/2015; art. 1 comma 678 L. 147/2013)
- f) Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. (art. 1 comma 28 L. n. 208/2015)
- g) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per cento (art. 1 comma 53 L. n. 208/2015; art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011)
- h) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo (1 per mille riducibile a zero). Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento (vedi comma 14 L. 208/2015). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del *comma 683*, è ridotta al 75 per cento (testo aggiornato art. 1 c. 678 L. n. 147/2013 modificato da art. 1 c. 54 L. n. 208/2015)
- i) Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. (art. 1 comma 27 L. n. 208/2015)
- j) A partire dal 2018, anziché dal 2016, nella determinazione dei costi del servizio di smaltimento rifiuti, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (art. 1 comma 27 L. n. 208/2015)

Richiamata la legge 11 dicembre 2016 n. 232 – Legge di Stabilità per l'anno 2017, la quale all'art. 1 comma 42, attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Come per il 2016, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI), le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto

Inoltre, come chiarito anche da diversi pronunciamenti in sede consultiva delle sezioni regionali della Corte dei Conti, la disposizione di cui al comma 26 deve essere letta nel senso che il blocco si applica a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015 o abolizione di regimi agevolativi, sia che consistano nell'istituzione di nuovi prelievi tributari.

Con la lettera b) si prevede che i Comuni che hanno optato nel 2016 per il mantenimento della maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015 (come prescritto dal predetto comma 28) possano continuare a farlo anche nel 2017, sempre previa espressa deliberazione del consiglio comunale, e che si ritiene che tale impostazione possa dirsi confermata anche per il 2018;

Visto l'art. 1 comma 683 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che le tariffe della TARI devono essere approvate entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto stesso ed approvato dal consiglio comunale;

Visto il piano finanziario comunicato dal soggetto gestore – Consorzio di Bacino basso Novarese per l'anno 2017 allegato alla presente sotto la lettera B per farne parte integrante e sostanziale, non essendo ancora disponibile il piano finanziario 2018 aggiornato con le risultanze del conto 2017;

Visto l'art. 1 comma 688 della legge n. 147/2013 nel testo riformulato dal D.L. 6.3.2014 n. 16 convertito in legge 2.5.2014 n. 68, il quale stabilisce che il comune definisce le scadenze di pagamento della TASI e della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, in modo anche differenziato con riferimento ai due tributi, consentendo in ogni caso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Considerato che la legge di bilancio 2018 in discussione in parlamento e in attesa di approvazione definitiva prevede la conferma, anche per il 2018, dell'intero corpo normativo vigente nel 2016 e nel 2017;

Ritenuto di provvedere, sulla scorta del quadro normativo sopra richiamato, a determinare per l'anno 2016 le aliquote e le tariffe per l'applicazione della imposta unica comunale – IUC, nelle sue componenti IMU - TASI - TARI, e le relative scadenze di pagamento.

Rammentato che, ai fini della quantificazione dell'imposta dovuta, il valore da assumere a base per il calcolo è quello risultante in catasto vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, aumentato della rivalutazione e successivamente moltiplicato come di seguito:

Gruppi e categorie catastali 1	Rivalutazione Rendita catastale 2	Moltiplicatore 3
A C/2 C/6 C/7	5%	160
B C/3 C/4 C/5	5%	140
A/10	5%	80
D	5%	65
D5	5%	80
C/1	5%	55
Terreni agricoli	25% sul reddito dominicale	135
Terreni edificabili	Valori venali in comune commercio, con applicazione principio regolamentare della congruità del valore	=

Rilevato che, ai fini della determinazione della TASI, ai sensi dell'art. 682 della legge n. 147/2013 l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, può essere così riassunta:

Servizio	Previsione costo del servizio	Previsione copertura da tributo
Manutenzione spazi a verde pubblico	5.000,00	71.15%
Illuminazione pubblica	19.700,00	71.15%
Manutenzione cimiteri	4.500,00	71.15%
Servizi socio assistenziali	24.209,00	71.15%

Ribadito, in ordine a quanto sopra riportato, che i proventi derivanti dalla applicazione della TASI risultano, rispetto agli anni precedenti, significativamente ridotti a seguito della eliminazione di tale tributo sugli immobili adibiti ad abitazione principale,

Tutto quanto sopra premesso.

Vista la legge 27.12.2013 n. 147;

Vista la legge 23.12.2014 n. 190;

Visto l'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011 e s.m.i.

Vista la legge 28.1.2015 n. 208

Visto il regolamento comunale per l'applicazione della IUC;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

Con voti unanimi espressi per alzata di mano

## DELIBERA

1. Di confermare le seguenti aliquote per il calcolo della imposta municipale propria – IMU, già fissate per l'anno 2015, 2016 e 2017, anche per l'anno 2018, applicabili agli immobili per i quali non è espressamente prevista l'esenzione:

Gruppo catastale	Aliquota base	Maggiorazione prevista	Aliquota definitiva 2015 e 2016	Aliquota anno 2017 (a dimostrazione del rispetto dei limiti di legge)
Abitazione principale A/1 A/8 A/9 e una pertinenza per ognuna delle categorie C/2 C/6 C/7	0,40	0,00	0,40 Detrazione € 200,00	0,40 Detrazione € 200,00
Altri fabbricati	0,76	0,10	0,86	0,86
Fabbricati cat D	0,76	0,02	0,78	0,78
Terreni agricoli	0,76	0,10	0,86	0,86
Terreni edificabili	0,76	0,10	0,86	0,86

2. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, ai fini della esenzione dall'imposta, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

3. Di stabilire nel modo seguente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili soggette a imposta, come definite dall'art. 2 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, a cui fare riferimento da parte dei contribuenti, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune (0,9% su base annua) :

Valori 2017

- aree residenziali: € 29,39
- aree produttive (commerciali, industriali, artigianali): € 22,87

VALORI 2018

- aree residenziali: € 29,66
- aree produttive (commerciali, industriali, artigianali): € 23,08

- 4 di stabilire le seguenti aliquote per il calcolo del tributo per i servizi indivisibili – TASI, già fissate per l'anno 2017 anche per l'anno 2018, :

Gruppo catastale	Aliquota base	Maggiorazione diminuzione o prevista	Aliquota definitiva 2015 e 2016	Aliquota definitiva Anno 2017 (a dimostrazione del rispetto dei limiti di legge)
Abitazione principale A/1 A/8 A/9 e un immobile per ogni pertinenza iscritta nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7	1‰	+ 0,40	1,4 ‰	1,4 ‰
Terreni edificabili	1 ‰	+ 0,8	1,8 ‰	1,8 ‰
Altri fabbricati deversi da abitazione principale Cat A	1‰	+ 0,3	1,3 ‰	1,3 ‰
Uffici (A10)	1 ‰	+0,40=	1,4‰	1,4‰
Negozi (C1)	1‰	+0,40	1,4‰	1,4‰
Altri fabbricati cat C e D	1‰	+0,40	1,4‰	1,4‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 ‰	=	1 ‰	1 ‰

Di stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 70%.

Di dare atto che, nell'anno 2015 non è stata prevista la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, pertanto non trova applicazione tale maggiorazione nemmeno per l'esercizio 2018

di stabilire le seguenti tariffe per il calcolo della tassa sui rifiuti - TARI a valere per l'anno 2018, come risulta dalla tabella allegata al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale, definite sulla base del piano finanziario predisposto dal soggetto gestore del servizio di smaltimento rifiuti e che espressamente si approva e che si allega al presente atto sotto il punto B) per farne parte integrante e sostanziale, fatta salva la possibilità di una loro revisione entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio 2018-2020 ove il Piano Finanziario 2018 redatto dal Consorzio di bacino Basso Novarese ne comportasse la necessità;

di stabile che per l'anno 2018 il pagamento della imposta IUC avvenga con le seguenti modalità e scadenze:

tributo	prima rata	seconda rata	terza rata	Pagamento in unica soluzione
IMU	16 giugno	16 dicembre	==	16 giugno
TASI	16 giugno	16 dicembre	==	16 giugno
TARI	30 luglio	30 settembre	30 novembre	30 settembre

Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 01/01/2018;

di evidenziare, ai sensi dell'art. 1 comma 26 della legge n. 208/2015, che con la presente deliberazione non si prevedono aumenti dei tributi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate per il 2017 per l'anno 2018.

Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune e sul portale del federalismo fiscale entro trenta giorni dalla sua esecutività o comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to : Zanetta Ivo

Il Consigliere Anziano

Il Segretario Comunale  
F.to : Dr. Gianfranco Brera

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, esprimono parere favorevole:

**a) in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE**

- Il Responsabile del Servizio Finanziario (Dr.ssa E.Dessilani)

**b) in ordine alla REGOLARITA' TECNICA:**

- Il Responsabile del Servizio finanziario (Dr.ssa E.Dessilani)
- Il responsabile del servizio amministrativo (Dr. G. Brera)
- Il responsabile del servizio Urbanistica/LLPP/ edilizia (Arch. A. Fontaneto)
- Il Responsabile del Servizio Polizia Municipale (Pierangelo Daglia)

, li 20 dicembre 2017

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N \_\_\_\_\_ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11/01/2018 al 26/01/2018 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.toDr. Gianfranco Brera

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dr. Gianfranco Brera

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20-dic-2017**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Sillavengo, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dr. Gianfranco Brera